

ID 16578



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

623/F23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 08 /DA del 11 GEN 2019

**Oggetto:** - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 29/16 del G.d.P. di Floridia  
- Medilink s.r.l. c/ CAS.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** in data 28/12/2018 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Noto (Sr), la cartella di pagamento n° 2016/007/sc/000000029/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del G.d.P. di Floridia n° 29/16 emessa a favore della Medilink s.r.l., che si allega;

**Che** tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

**Che** il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi entro il 25/02/2019;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Impegnare** la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**Liquidare**, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Noto (Sr) da effettuare entro il termine del 25/02/2019.

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 363 Atto 8 del 2019

Importo € 217,50

Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019


Messina 1h-1-1P Il Funzionario

51/16/5

623

5911

MODULARIO  
F-TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2016/007/SC/000000029/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA  
UFFICIO TERRITORIALE DI NOTO (TX5)

II DIRETTORE  
PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN  
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)  
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000029/2016

DEL 15/04/16 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI FLORIDIA

e per i seguenti motivi:

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37  
DEL DPR 131/1986.  
NEL CASO DI SPECIE TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CHE RECA CONDANNA AL PAGAMENTO  
SOMME SI APPLICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 LETTERA B DELLA TARIFFA PARTE 1  
ALLEGATA AL D.P.R. 131/86, L'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO CON ALIQUOTA DEL  
3% SULLA BASE IMPONIBILE DI EURO 1.714,00 COSÌ COME STABILITO  
DAL GIUDICE NEL DISPOSITIVO.

IL AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C.2 D.P.R. 131/86 NON  
PUÒ ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA DI EURO 200,00 COME STABILITO  
DALL'ART. 26 D.L.104/2013

CAUSA TRA: MEDILINK S.R.L. /  
CONSORZIO AUTOSTRADE SIC.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
	<b>TOTALE DOVUTO</b>	<b>217,50 EURO</b>

20 NOV. 2018

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 29733  
del 28-12-2018 Sez. A



IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)  
CORRADO PUZZO

(\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

*Corrado Puzzo*

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
24 DIC. 2018		
DIR. GEN.	X	D.A.T.E.

3/12/18

CONT.

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Angelo Buscema  
Provvedimento di delega prot. n. 11 MAG. 2018  
del 11 MAG. 2018  
N. 92

**Avv. CARLA VITA**

Via Corinto n. 5  
96100 SIRACUSA (SR)  
Part.IVA: 01791470899



REPUBBLICA ITALIANA

*Carlo Currao  
esclusivo  
per  
Uc.*

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
SIRACUSA**

**COPIA**

N. 29/16 SENT.

N. 143/14 RG.

N. 223/16 REP.

N. .... CRON. Sentenza nr

Depositata il

.....

Il Giudice di Pace di Siracusa, Nunzio Currao, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al nr 143/14 R.G. (ruolo di Floridia), avente ad oggetto  
"condannatorio", promossa dalla società **MEDILINK s.r.l.**, in persona del  
legale rappresentante pro-tempore, sig. Tino Renato, P.Iva 01605900891,  
con sede in Floridia via san Martino nr 58, elettivamente domiciliata in  
Siracusa via Corinto nr 5, presso lo studio dell'avvocato Carla Vita,

Redatta scheda il

Il Cancelliere

.....

- attore -

**contro**

**Consorzio per le autostrade siciliane**, in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, con sede in Messina a, contrada Scoppo,

*PRSS.*

- convenuto contumace

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**CAS ENTRATA**

- 2 MAG. 2016		
DA	DTG	DTE

Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2014 c depositato in  
cancelleria in data 08 ottobre 2014, la società istante ha chiesto la condanna  
del consorzio per le autostrade siciliane al risarcimento dei danni subiti dal  
veicolo di proprietà della società Medilink in data 24 agosto 2013 lungo  
l'autostrada Catania-Messina, con direzione di marcia verso Messina -

In citazione esponeva che il giorno 24.08.2013, alle ore 14.30, l'autovettura,  
di proprietà della Medilink, Honda CRV 2.2 i-CTDi 16 V Advance, targata  
DT 203LK, procedeva lungo il tratto autostradale Catania-Messina con  
direzione di marcia verso Messina -

**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**  
Prot. 11262

del 02-05-2016 Sez. A



Esponeva ancora che il veicolo, condotto nell'occasione dal signor Andrea Tino che viaggiava in compagnia della signora Valeria Corbino.

Esponeva altresì che durante il tragitto, entrando nella galleria non illuminata di Parrino, prima dell'uscita per Roccalumera, veniva improvvisamente colpita dalla caduta dall'alto di blocchi di materiale cementizio (intonaco, calcinacci e cemento) -

A seguito di quanto prima, il veicolo subiva rilevanti danni tra cui alcune crepature evidenti sul tettuccio in vetro del veicolo -

Chiedeva, pertanto, la condanna del consorzio al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.714,86 -

Il Consorzio, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace -

Esplicitata l'istruttoria, e auditati i testimoni, alla udienza del 25 marzo 2016, preciseate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione per la sentenza -

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e meritevole di attenzione -

E' pacifco che la Pubblica Amministrazione è tenuta alla manutenzione delle strade e alla vigilanza dei beni di cui dispone, così come è obbligata al rispetto delle norme tecniche e delle norme che impongo la comune diligenza al fine del rispetto di una norma primaria costituita dal "neminem laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale la P.A. è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

Per come insegnano i Giudici della Cassazione *"per aversi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cc della p.a. per i danni riportati dall'utente della strada occorre la sussistenza della insidia rappresentata da una situazione*

*di pericolo occulto, in quanto non visibile e non prevedibile, .... consegue da detto presupposto la responsabilità e la colpa dell'Ente mentre non doveva l'utente provare il comportamento colposamente omissivo della soc. Autostrade per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia. Eventualmente era l'Ente che doveva provare che l'incidente era evitabile per una diversa condotta di guida .... Va all'uopo, evidenziata la circostanza che, una volta provata la esistenza della insidia, è implicitamente provata la colpa della soc. convenuta che quale concessionaria dell'autostrada è tenuta a mantenerla in condizioni tali da escludere la sussistenza della insidia stessa rappresentata, ripetesi, dalla presenza di un pericolo invisibile ed imprevedibile" -*

**Corte Cassazione Sez III sentenza 30-07-2002 n. 11250**

Nel caso all'esame parte attore ha fornito prova che lungo il tratto autostradale Catania-Messina, all'interno della Galleria Parrino, si sono verificati distacchi di calcinacci che hanno provocato danni al veicolo -

Il teste Corbino Valeria, che viaggiava sul veicolo, non ha avuto esitazioni ne riferire che "l'auto all'interno della galleria è stata colpita da qualcosa caduta dal tetto della Galleria causando danni alla vettura" -

Identica conferma si è avuta con l'altro teste Tino Andrea -

Risulta provato anche il danno quantificato in euro 1.714,86 -

La produzione in giudizio degli scontrini fiscali rilasciati dalla società autostradale dimostra anche la circostanza e il fatto storico del viaggio -

La domanda va pertanto accolta -

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo -

**P.Q.M.**

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e condanna il consorzio autostrade siciliane s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società Medilink s.r.l., in persona del suo legale rappresentante della complessiva somma di euro 1.714,86-

Condanna ancora parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 750,00, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge

Così deciso in Siracusa 15 APR 2016

Il Cancelliere  
dott.ssa Daniela Rapisarda  
*Daniela Rapisarda*

Il Giudice di pace

Nunzio Currao  
*Nunzio Currao*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
15 APR 2016  
IL.....

Il Cancelliere  
dott.ssa Daniela Rapisarda  
*Daniela Rapisarda*